



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 019 del 28/05/2018

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Oggetto: **PERMANENZA PROLUNGATA IN PRONTO SOCCORSO-CERTIFICATO MEDICO**

Con il messaggio n. 1074/2018, l'INPS ha fornito istruzioni in merito alle certificazioni utili ad attestare la permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).

Si tratta, in particolare, di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza, che possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.). In molte strutture ospedaliere, per affrontare queste situazioni sono state istituite le c.d. Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve - struttura nata in base a specifiche delibere regionali).

La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni. Talune strutture ospedaliere espletano però tale funzione direttamente in regime di pronto soccorso e, in tal caso, la permanenza presso il pronto soccorso ha le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero.

Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l'osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, si deve applicare la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero e le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia / ricovero.

Nelle ipotesi in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi possono essere rilasciati in modalità cartacea.

Possono pertanto configurarsi le seguenti ipotesi:

- situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, a un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

- situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, per le quali il certificato da produrre è quello di malattia.

Qualora, anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso, non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l'istruttoria, inviando all'Inps e al datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Infine, dato che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell'indennizzabilità della malattia non è quella clinica, ma quella riferita all'incapacità lavorativa del malato, qualora sia rilasciato un certificato cartaceo, l'eventuale dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa"; tuttavia, per non creare disagio ai lavoratori, tali fattispecie saranno valutate dal medico Inps e, solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali, il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI